

STATUTO

Denominazione - oggetto sociale e durata

Art. 1 Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Milanosport società sportiva dilettantistica S.p.A.", in breve "Milanosport S.S.D. S.p.A." con sede in Milano.

Art. 2 Oggetto sociale

2.1 La Società e' senza fine di lucro, opera ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V del cod. civ., dal comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 nonché dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale:

- 1) dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in tutti gli sport e le relative discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità di governo dello sport secondo la normativa vigente pro tempore e più in generale secondo la definizione di sport nel settore dilettantistico di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- 2) dell'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi anche polivalenti, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, nonché il noleggio di attrezzature sportive.

Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le metodologie e programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate ad opera degli Organismi di Affiliazione di appartenenza della Società'.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà:

- a) organizzare corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, l'esercizio di attività fisiche, motorie, psicomotricità ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, anche mediante raduni, ritiri, campi di preparazione tecnica e atletica;
 - b) organizzare e partecipare a campionati, gare, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle predette discipline;
 - c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette discipline sportive;
- con carattere di strumentalità e/o secondarietà la Società potrà altresì svolgere:
- d) la vendita e la gestione della pubblicità e delle sponso-

rizzazioni, la creazione e la gestione di immagine pubblicitaria, nonché l'organizzazione di campagne pubblicitarie;

e) l'organizzazione di viaggi finalizzati alla pratica delle attività sociali nonché attività di gruppo finalizzate alla formazione di un team di persone (team building);

f) la cessione e l'acquisto di diritti legati alla formazione degli atleti;

g) la gestione di posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture per attività ricreative e ricettive, per propri tesserati e frequentatori degli impianti sportivi medesimi nei locali annessi, collegati o adiacenti agli impianti sportivi;

h) l'esercizio, all'interno degli impianti sportivi gestiti, di attività di commercio anche elettronico, all'ingrosso ed al dettaglio, di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, di materiali di consumo, di macchinari da utilizzarsi nell'ambito dell'attività sportiva nonché la gestione di centri finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi medesimi e di centri di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

i) l'organizzazione e la gestione di attività, servizi ed iniziative culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;



l) l'esercizio di attività editoriale quali la pubblicazione e la diffusione di newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi sociali;

m) l'esercizio di attività di consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo e culturale riconducibili all'oggetto sociale;

n) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana;

o) la creazione e gestione di servizi ad alto contenuto tecnologico finalizzati alla attività di gestione e promozione delle attività svolte dalla società o da terzi che comunque abbiano finalità di carattere sportivo o ricreativo in genere;

p) l'esercizio di ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.



La Società potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affiliati nazionali quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, ivi comprese le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021, nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Organismo di affiliazione di appartenenza e si impegna a pagare le quote di affiliazione, di tesseramento o di aggregazione nonché le quote associative federali, ad accettare e a rispettare e far rispettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi competenti dell'Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei suoi tesserati nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva; compatibilmente con la struttura societaria si conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

2.2 E' in facoltà della società, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio comunale nell'ambito dell'oggetto sociale.

La società opera nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza nei mercati e di affidamento in house providing, nonché dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e nel rispetto della normativa delle società sportive dilettantistiche senza sco-

po di lucro di cui al Decreto Legislativo 28 marzo 2021, n. 36.

Art. 3 Domicilio degli azionisti

Il domicilio di ogni azionista per quanto riguarda i rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea adottata in conformità alla legge e al presente statuto.

Capitale Sociale

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 30.089.209,32 (trentamilionottanta-novemiladuecentonove virgola trentadue) costituito da n. 18.573.586 (diciottomilionicinquecentosettantatremilacinquecentottantasei) azioni del valore nominale di Euro 1,62 (uno virgola sessantadue) ciascuna.

Le azioni sono nominative e danno ognuna diritto ad un voto nelle assemblee sociali.

Le azioni sono indivisibili.

Nei casi di comproprietà anche di una sola azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

Art. 6 Circolazione delle azioni e recesso

Le partecipazioni sociali sono intrasferibili.

I soci possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Art. 7 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nominative e al portatore e, solo in favore di soggetti pubblici, obbligazioni convertibili in azioni e/o warrant, demandando all'assemblea la fissazione e le modalità di collocamento, estinzione e conversione.

Art. 8 Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita a norma del successivo art. 15, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è ordinaria o straordinaria in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, e deve essere convocata nella sede della società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea

9.1 Sono riservate al voto dell'Assemblea:

- a) le deliberazioni di cui agli articoli 2364 e 2365 c.c.;
- b) la determinazione della composizione dell'organo amministrativo;

- c) in caso di Organo collegiale, la previsione dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e la proposta del suo nominativo, ferma restando la competenza del Consiglio d'Amministrazione per la nomina e l'attribuzione di deleghe al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con incarico a tempo determinato e la relativa attribuzione di funzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- e) gli altri oggetti demandati all'assemblea dalla Legge e dal presente statuto.

9.2 E' inoltre sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1 comma n. 5, c.c., l'esecuzione dei seguenti atti:

- a) gli acquisti e cessioni immobiliari;
- b) il piano industriale e il documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
- c) il Budget annuale, il programma economico triennale e il piano triennale degli investimenti.

9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano i presupposti di Legge, entro 180 giorni.

9.4 L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno.

L'Organo amministrativo predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

9.5 L'assemblea straordinaria, che delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2365 codice civile, è indetta dall'Organo Amministrativo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 Convocazione su richiesta degli Azionisti

L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea quando i soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale ne facciano richiesta indicando gli argomenti da trattare.

L'adunanza dovrà aver luogo, al più tardi entro il termine di venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso contrario si applica il secondo comma dell'art. 2367 del codice civile.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, alme-

no quindici giorni prima dell'adunanza, agli azionisti, agli amministratori, ed ai sindaci effettivi in carica.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori in carica ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio tele fax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e/o dagli stessi comunicato.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi elencati.

11.2 Sono valide le assemblee non convocate nei modi più sopra previsti, soltanto qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e i sindaci in carica.

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro Soci.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate.

12.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

12.3 Ogni socio ha la possibilità di farsi rappresentare in assemblea anche da un non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere rilasciata per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società.

Il rappresentante può essere sostituito solamente da persona preventivamente indicata nella delega.

La delega correttamente formulata e sottoscritta può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata.

Art. 13 - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo, o dall'Amministratore Unico, e in difetto, da persona eletta dalla stessa.

13.2 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

13.3 Spetta al Presidente constatare, anche in caso di delega, il diritto di intervento in assemblea, verificarne la legale costituzione, dirigerne l'attività, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

13.4 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.5 La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14 Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 15 Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

Organo Amministrativo

Art. 16 Organo Amministrativo

16.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., costituito di norma da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea, nei casi e con le modalità sancite dalla normativa vigente, di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

In caso di organo collegiale, la nomina dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto della normativa di cui alla Legge 120/2011 in materia di parità di accesso tra i generi per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

16.2 Per quanto attiene i requisiti di professionalità ed o-

norabilità degli amministratori e le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni degli articoli 2382 e 2390 del c.c. e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia di società, alla natura dell'incarico ed all'oggetto sociale.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpica, riconosciuta dal CIP.

Inoltre, non possono ricoprire la carica di amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, dei componenti della Giunta e di altri componenti dell'Organo Amministrativo.

16.3 Il Comune di Milano, nell'atto di nomina degli Amministratori o con successivo atto, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo all'organo amministrativo.

16.4 I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo può eleggere un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento di questi, senza titolo a compensi aggiuntivi.

16.6 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo può, in tutto o in parte, delegare le proprie attribuzioni ad un membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 9.1, lettera c) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione di deleghe al Presidente, l'Organo Delegato riferisce all'Organo Amministrativo e all'Organo Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

16.7 Se vengono a mancare uno o più amministratori, i soci che li hanno nominati provvedono alla relativa sostituzione.

16.8 Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

16.9 In caso di organo collegiale, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli ammini-

stratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Organo. In tal caso, l'Organo Sindacale assume la gestione ordinaria della società sino alla nomina del nuovo Organo.

16.10 L'amministratore iscritto ad una federazione sportiva che sia colpito da provvedimento disciplinare di organi sportivi nazionali ed internazionali decade dalla carica.

Art. 17 Riunioni dell'Organo Amministrativo

17.1 In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo si riunisce presso la sede della società, o in altro luogo, su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due membri, qualora l'Organo sia composto da tre membri, o tre membri, qualora l'organo sia composto da cinque membri, o dall'Organo Sindacale.

17.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata, oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro dell'Organo ed a ciascun Sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

17.3 In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il Vice Presidente, se nominato, o in sua assenza il componente più anziano di età.

17.4 Le adunanze possono tenersi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

18.1 In caso di organo collegiale, per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza della maggioranza sia degli amministratori che dei Sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Società.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente provvederà ad informare i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo Sindacale assenti delle deliberazioni assunte.

18.2 Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro che verrà sottoscrit-

to dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 19 Conflitto di interessi

L'amministratore che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi, è tenuto a darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In difetto risponde a norma dell'art. 2391 c.c..

Art. 20 Compensi dell'Organo Amministrativo

All'organo amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci nei limiti previsti dalla normativa di riferimento vigente in materia, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 Compiti dell'Organo Amministrativo

21.1 All'Organo Amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

21.2 L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di Milano.

L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina o con atto successivo.

21.3 L'Organo Amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di Milano, tra cui quelli di seguito elencati:


- a) piano industriale;
- b) documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale.

Entro il termine fissato dal Comune di Milano, l'Organo Amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5, c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

21.4 L'Organo Amministrativo provvede, altresì, all'elaborazione del Budget annuale, articolato per unità di business secondo le indicazioni fornite dal Comune di Milano, e dell'aggiornamento del Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i suddetti documenti sono sottoposti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma n. 5 c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

21.5 Nel caso di mancata o difforme esecuzione degli atti rispetto all'autorizzazione assembleare, i soci potranno richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti



più opportuni.

21.6 L'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, entro un mese dalla conclusione di ogni trimestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Tali relazioni sono integrate con il conto economico di periodo, messo a confronto con il corrispondente budget al fine dell'individuazione degli eventuali scostamenti, la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere.

21.7 Nel caso in cui tali relazioni evidenzino difformità rispetto agli indirizzi dati dal Comune di Milano, quest'ultimo potrà richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

Art. 22 Rappresentanza della società in caso di Organo Amministrativo Collegiale

Il Presidente, e in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se nominato, provvede a convocare l'Organo Amministrativo e dirigerne le sedute.

Al Presidente in caso di Organo Collegiale e in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato, o all' Amministratore Unico in caso di organo monocratico è altresì attribuita la rappresentanza della società, anche in giudizio, con possibilità di promuovere azioni giudiziarie e nominare, al riguardo, avvocati e procuratori alle liti.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, se nominati, e' attribuita la rappresentanza della Società', anche in giudizio, nei limiti della delega conferita.

Organi di Controllo

Art. 23 Organo sindacale e revisione legale dei conti

Art. 23.1 La società è controllata da un Organo sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui due effettivi e tra questi il presidente ed uno supplente nominati dal Comune di Milano ai sensi dell'art 2449 codice civile; gli altri sono nominati dall'assemblea.

La nomina dell'Organo Sindacale avviene nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli organi delle società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

23.2 L'organo sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento vigente in materia.

23.3 La revisione legale dei conti è affidata ed effettuata ai sensi della normativa vigente in materia.

23.4 L'Organo Sindacale effettua annualmente la verifica dei risultati della gestione e ne comunica l'esito ai Consiglio Comunale.

Bilancio ed Utili

Art. 24 Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo, entro i termini di legge, deve procedere alla formazione del bilancio secondo Legge.

Art. 25 Documenti allegati al Bilancio

Il bilancio deve essere corredato da una relazione dell'Organo Amministrativo che evidenzi sia l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi e sia i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, nonché i criteri adottati per le valutazioni degli elementi di bilancio ai sensi dell'art. 2426 c.c..

Art. 26 Trasmissione del Bilancio all'Organo Sindacale

Il bilancio con la relazione dell'Organo Amministrativo e i documenti giustificativi devono essere trasmessi all'Organo Sindacale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per il loro esame.

Art. 27 Invio ai Soci del Bilancio di Esercizio

Il Bilancio e le Relazioni accompagnatorie previste dalla legge dovranno essere fatte pervenire, a cura dell'Organo Amministrativo, ai Soci almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea stessa.

Art. 28 Destinazione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'utile netto è destinato come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto i limiti di legge oppure se questa è discesa al di sotto di detti limiti, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente deve essere accantonato ad una riserva statutaria non distribuibile.

Scioglimento - norma di rinvio

Art. 29 Scioglimento

Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta soltanto in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato della società i membri dell'Organo Amministrativo in carica alla data in cui è deliberato lo scioglimento, assumono le funzioni e le responsabilità dei liquidatori, salvo che l'assemblea non decida diversamente. Con l'iscrizione nel Registro Imprese della no-

mina dei liquidatori cessano le funzioni dell'Organo Amministrativo.

I liquidatori entro un anno dalla loro entrata in funzione e comunque annualmente se la liquidazione si protrae, devono riunire l'assemblea dei soci per presentare un inventario della situazione patrimoniale.

Esaurita la liquidazione con l'adempimento di tutte le obbligazioni sociali la Società, previo rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato, ha l'obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società sportive dilettantistiche senza finalità lucrative o a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ovvero a favore di altri enti sportivi, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, con espresso divieto di distribuire il patrimonio relitto a favore dei soci, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 Tesserati

La Società richiederà il tesseramento dei praticanti delle discipline sportive esercitate, ivi compresi gli atleti agonisti ed amatoriali, gli allenatori, tecnici ed istruttori, i dirigenti sportivi agli Organismi Affilianti cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento sportivo determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dalla Società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, al regolamento che potrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.

Per l'ottenimento del tesseramento all'Organismo Affiliante il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo di partecipazione alle attività sportive organizzate dalla Società nella misura ed entro i termini determinati da apposito regolamento. Tali contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

La Società dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati alle assemblee federali degli Organismi Affilianti.

Art. 31 Vincolo di giustizia sportiva

La Società ed i propri tesserati si impegnano a rispettare dal momento della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, impegnandosi a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti della società o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominati nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

Art. 32 Norme finali e di rinvio

1 - La Società non può istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società o di ordinamento sportivo.

2 - Sono esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

3 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

